



LODI

FORMAZIONE

DOCENTI

NEOASSUNTI

2009/2010

Roberta Micheli- USP Lodi

Referente Provinciale per la Formazione dei Docenti

QUADRO NORMATIVO

USRL e USP devono promuovere
percorsi formativi specifici
(anno di formazione)
come momenti integranti
del **periodo di prova.**

(Legge n. 270 del 1982)

QUADRO NORMATIVO

1) Articolo 68 del CCNL 2006-2009

“L’anno di formazione trova realizzazione attraverso specifici progetti contestualizzati ... L’impostazione delle attività tiene conto dell’esigenza

- di personalizzare i percorsi,
- di armonizzare la formazione sul lavoro e l’approfondimento teorico”

2) Decreto Legislativo n. 297/94 (Testo Unico)

Regola le procedure per l’anno di formazione

QUADRO NORMATIVO

3) Circolare Ministeriale n. 267 del 10.8.1991

Disciplina:

- ❑ le modalità di superamento del periodo di prova
 - questioni legate alle nomine oltre il ventesimo giorno,
 - sull'esito favorevole e sfavorevole,
 - sul rinvio dell'anno di prova, ecc.
- ❑ la partecipazione alle attività formative di istituto e seminariali

QUADRO NORMATIVO

4) Nota prot.n.196 del 3 febbraio 2006

precisa tempi e modalità dell'anno di formazione per i neo-assunti

- docenti tenuti/non tenuti a frequentare e corsi di formazione,
- impianto organizzativo, ecc.

I tempi di attivazione dei percorsi in FAD sono stabiliti da INDIRE:

www.indire.it

IMPIANTO DEL PERCORSO

Formazione integrata (blended learning)

momenti in presenza

momenti a distanza

Il percorso che offre materiali di

approfondimento su numerose tematiche

Varietà di strumenti telematici (forum, e-mail,..)

FORMAZIONE PER I DOCENTI NEOASSUNTI

IMPIANTO DEL PERCORSO

- ▣ Incarico ANSAS per predisporre la piattaforma

- ▣ **Inizio 23 marzo 2010**

FORMAZIONE PER I DOCENTI NEOASSUNTI

IMPIANTO DEL PERCORSO

Il percorso prevede la partecipazione a momenti di formazione on-line e a incontri in presenza per un minimo di 40 ore di formazione

- 15 ore in presenza
- 25 ore a distanza

Le assenze, che dovranno essere comunque giustificate, non potranno superare un terzo del monte ore previsto per la durata degli incontri. (Circolare Ministeriale 10 settembre 1991, n. 267)

FORMAZIONE PER I DOCENTI NEOASSUNTI

IMPIANTO DEL PERCORSO

Articolazione delle **15 ore** in presenza:

- corso di formazione
- composto da **5 incontri**
- guidati da e-tutor.

FORMAZIONE PER I DOCENTI NEOASSUNTI

IMPIANTO DEL PERCORSO

LS Gandini – Lodi
venerdì 26 marzo 15-18
venerdì 9 aprile 17-20
giovedì 15 aprile 15-18
giovedì 22 aprile 17-20
mercoledì 5 maggio 15-18

FORMAZIONE PER I DOCENTI NEOASSUNTI

IMPIANTO DEL PERCORSO

Si aggiungono alle 40 ore:

2 ore opzionali

minicorso di informatica di base.

10 marzo 2010 ore 16.30 – 18.30

LS Gandini - Lodi

FORMAZIONE PER I DOCENTI NEOASSUNTI

MODELLO ORGANIZZATIVO

Cosa fanno i docenti neo assunti

ciascun docente neo assunto deve possedere i seguenti requisiti:

- essere in periodo di prova, assunto a tempo indeterminato
- essere in servizio nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita o nell'insegnamento di materie affini

FORMAZIONE PER I DOCENTI NEOASSUNTI

MODELLO ORGANIZZATIVO

Cosa fanno i docenti neo assunti

Per il superamento del periodo di prova il docente deve effettuare almeno 180 giorni di servizio.

Ciascun docente inoltre:

- fruisce delle 40 ore di formazione: 15 in presenza, 25 a distanza (modello standard)
- si avvale della rete di relazioni instaurata
- integra la formazione con le attività stabilite nella scuola di appartenenza per il periodo di prova
- offre alla scuola le ricadute prodotte dalla formazione.

FORMAZIONE PER I DOCENTI NEOASSUNTI

MODELLO ORGANIZZATIVO

Cosa fa il DS ospitante il neoassunto:

- ❑ informa il collegio dei Docenti sulle modalità dell'attività formativa;
- ❑ nomina il docente tutor
- ❑ si preoccupa dell'informazione costante dei neoassunti e dei tutor di scuola agevolando i passaggi d'informazione con USR e USP.
- ❑ redige la relazione finale per il Comitato di Valutazione

FORMAZIONE PER I DOCENTI NEOASSUNTI

MODELLO ORGANIZZATIVO

Cosa fa il DS di ciascuna scuola SEDE DI CORSO:

- ❑ gestisce l'organizzazione dei corsi: calendari, firme, help ai corsisti
- ❑ assicura l'accoglienza e la strumentazione tecnologica nella propria scuola
- ❑ coordina l'attività di formazione all'interno del proprio istituto scolastico: tenuta e-tutor, corsisti, integrazione formazione in presenza – formazione a distanza.

FORMAZIONE PER I DOCENTI NEOASSUNTI

MODELLO ORGANIZZATIVO

Cosa fa coordinamento provinciale:

- ❑ Rileva i bisogni formativi
- ❑ Realizza i monitoraggi
- ❑ Cura la redazione dei report finali.

FORMAZIONE PER I DOCENTI NEOASSUNTI

MODELLO ORGANIZZATIVO

Cosa fa l'e-Tutor:

- ❑ accede al percorso formativo di preparazione ai corsi e-learning;
- ❑ stipula un patto formativo con il direttore del corso e il tutor di scuola
- ❑ coordina le 15 ore in presenza
- ❑ concorda modalità di affiancamento all'attività di formazione in presenza e on line;
- ❑ concorda con i corsisti modalità di accompagnamento ed integrazione tra l'attività di formazione e l'attività in servizio.

FORMAZIONE PER I DOCENTI NEOASSUNTI

MODELLO ORGANIZZATIVO

Cosa fa il tutor di scuola (*):

- ❑ guida il collega neo immesso ad assumere il proprio ruolo all'interno dell'istituto;
- ❑ condivide un percorso formativo di scuola;
- ❑ garantisce l'integrazione della formazione con l'attività didattica della scuola
- ❑ Si coordina con il direttore del corso, l'e-tutor, gli altri tutor di scuola

(*) Il tutor di scuola ha il compito di *"sostenere il docente in formazione durante il corso dell'anno per quanto attiene alla programmazione educativa e didattica, alla progettazione di itinerari didattici, alla predisposizione di strumenti di verifica e valutazione"*; inoltre tale figura *"è da considerarsi facilitatore dei rapporti interni ed esterni all'istituto e di accesso all'informazione"* (CM 267/91).

RELAZIONE FINALE

Report in merito all'attività didattica svolta dal docente nel contesto scolastico, che includa la raccolta ragionata dei lavori svolti dal docente nel corso di formazione sulla piattaforma PuntoEdu INDIRE.

COMITATO DI VALUTAZIONE

Esprime il parere sulla conferma in ruolo del docente in prova sulla base di¹:

- della relazione finale
- altri elementi di valutazione forniti dal DS

(1) Ai fini della conferma dell'assunzione a tempo indeterminato, i docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Sulla base di essa e degli elementi di valutazione forniti dal Dirigente Scolastico, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere per la conferma del contratto a tempo indeterminato. Il Dirigente Scolastico, dopo aver raccolto tutti gli elementi di giudizio, redige una relazione in base alla quale emetterà il decreto di conferma in ruolo (art. 14 Legge 124/99).

Casi e domande FREQUENTI



anno di formazione
anno di prova

FAQ

Docenti in possesso di individuazione o contratto di lavoro con decorrenza giuridica 01/09/2007 ed economica 01/09/2008, che **mantengono nel corrente anno scolastico la nomina annuale**

- se docenti della scuola primaria possono sostenere l'anno di prova e frequentare l'anno di formazione nel corrente anno scolastico.
- se docenti della scuola secondaria occorre vedere se vi è identità e affinità tra le materie di insegnamento della nomina annuale (la cattedra che occupa attualmente) e le materie del contratto di lavoro. (FAQ n.1 USRL)

Nota prot. n.39 28/05/01

“Per i docenti in periodo di prova, assunti a tempo indeterminato **dopo il ventesimo giorno** dall'inizio dell'anno scolastico, **quindi obbligati a raggiungere la sede definitiva solo dall'inizio dell'anno scolastico successivo**, l'anno in corso sarà valido, ai fini della prova, se prestato

- nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita
- nell'insegnamento di materie affini: in tal caso si considerano utili al superamento del periodo di prova anche le supplenze prestate dall'inizio dell'anno scolastico corrente fino al momento dell'assunzione a tempo indeterminato "in prova".

FAQ

Docenti, che hanno già superato il periodo di prova in una determinata classe di concorso e siano stati nominati in altra classe di concorso, **su cattedra affine**:
(per individuare le cattedre affini: Decreto Ministeriale 10 agosto 1998, n. 354)

- ❑ risultano avere adempiuto all'obbligo sia dell'anno di formazione che dell'anno di prova (FAQ n. 8 USRL)
- ❑ in caso di **cattedra non affine** occorre ripetere la prova, ma non la formazione

FAQ

Docenti, nominati in una classe di concorso o su posto comune, che stanno svolgendo servizio su posto di sostegno:

- ❑ conteggiano tale servizio per il raggiungimento dei 180 gg se si tratta di nomina su posto comune nella scuola primaria.
- ❑ non conteggiano tale servizio per il raggiungimento dei 180 gg se si tratta di nomina su una specifica classe di concorso nella scuola secondaria, infatti non può essere considerato in questo caso servizio su classe di concorso affine.(FAQ n.3 USRL)

FAQ

Docenti, che hanno già superato il periodo di prova in una determinata classe di concorso e siano stati nominati in altra classe di concorso, in quanto inclusi nelle graduatorie provinciali o nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami o abbiano ottenuto il passaggio di ruolo o di cattedra :

- **non sono tenuti a frequentare l'anno di formazione**, in quanto l'obbligo della formazione in ingresso è da configurarsi esclusivamente nei confronti dei docenti assunti in ruolo per la prima volta.

Prot. n.196: Periodo di prova e formazione in ingresso per il personale docente ed educativo (3 febbraio 2006)

FAQ

Conteggio dei periodi utili o non utili ai fini del raggiungimento dei 180 giorni

- Al riguardo va rilevato che mentre l'art. 2 della Legge n. 270 individua nella "fine delle lezioni" il termine conclusivo dell'anno di formazione, l'art. 58 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 dispone che la prova "ha la durata di un anno scolastico", **con ciò ricomprendendo anche i periodi successivi al termine delle lezioni**
- Dal computo dei 180 giorni di servizio utili ai fini del completamento della prova non possono escludersi le **attività istituzionali rese anche successivamente alla fine delle lezioni** quali, ad esempio, i servizi prestati in qualità di membro interno od esterno delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità (**Circolare Ministeriale 10 settembre 1991, n. 267,n.3**)

FAQ

Conteggio dei periodi utili o non utili ai fini del raggiungimento dei 180 giorni

Tra i periodi computabili ai fini del compimento dei 180 giorni prescritti vanno computati i giorni di lezione e anche altri periodi che di seguito si elencano con gli specifici riferimenti normativi:

- **le domeniche e tutti gli altri giorni festivi**, nonché le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art. 1 legge 23.12.1977 n. 937;
- **le vacanze natalizie e pasquali**;
- **il giorno libero**;
- **i periodi d' interruzioni delle lezioni** (ragioni profilattiche, elezioni politiche ed amministrative);
- **i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data d'inizio delle lezioni** (c.m. n.180 dell'11.7.1979);
- il servizio prestato nelle commissioni degli **esami di Stato**; la frequenza di **corsi di formazione** e aggiornamento indetti dall'Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto;
- il periodo compreso tra l'anticipato termine delle lezioni a causa di **elezioni politiche** e la data prevista dal calendario scolastico (c.m. 180 dell'11.7.1979);
- **il primo mese di astensione obbligatoria per maternità** (art. 31- Regio decreto 21.8.1937, n. 1542, c.m. n. 54 del 23.2.1972, c. m. n. 180 dell'11.7.1979);
- il periodo prestato quale **preside incaricato** (art. 2, comma 2 del D.L. 21.9.1973 n. 567, conv. In legge 15.11.1973 n. 727, richiamato anche dall'art. 1, comma 2 della legge 10.6.1982 n. 349).

FAQ

Conteggio dei periodi utili o non utili ai fini del raggiungimento dei 180 giorni

I periodi non computabili per il compimento dei 180 gg.

- ❑ i periodi di ferie, permessi retribuiti e non,
- ❑ le assenze per malattia, le aspettative, eccetto quelle parlamentari;
- ❑ i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame;
- ❑ le due giornate che vanno aggiunte alle ferie ai sensi della legge 23.12.1977 n. 937. Scuola & Scuola, settembre 2003

FAQ

Docenti che hanno superato l'anno di formazione, ma non hanno compiuto i 180 gg di servizio minimo

- Nel caso di docente che abbia frequentato regolarmente le attività seminariali e che, tuttavia, per legittimo impedimento non abbia compiuto i 180 giorni di servizio minimo richiesto
 - **la proroga della prova** all'anno scolastico successivo **non esigerà la ripetizione della partecipazione alle attività seminariali.**

(Circolare Ministeriale 10 settembre 1991, n. 267, n. 5)

FAQ

Docenti che si trovino in astensione facoltativa e che non raggiungano i 180 giorni indispensabili al superamento dell'anno di prova

- possono essere ammesse al corso di formazione
- non altrettanto quando si tratta di astensione obbligatoria o maternità "morbosa".

FAQ

Docenti che si trovino in astensione obbligatoria e che raggiungano i 180 giorni indispensabili al superamento dell'anno di prova

- possono NON FREQUENTARE il corso di formazione

FAQ

Caso di esito sfavorevole del periodo di prova.

- ❑ In caso di esito sfavorevole si applica l'articolo [439](#) del T.U. che prevede o la dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, la restituzione al ruolo di provenienza, oppure la concessione della proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.
- ❑ Il rinvio dell'anno di formazione all'anno scolastico successivo per esito sfavorevole, sempre che si sia prestato servizio per almeno 180 giorni nell'anno scolastico, può avvenire una sola volta.
- ❑ Il rinvio ai successivi anni scolastici per numero insufficiente di giorni (meno di 180) può avvenire più volte senza limitazioni. (Nota 28 maggio 2001 Prot. n.39/segr)

FAQ

CASO DI DOCENTE IN ASTENSIONE OBBLIGATORIA CHE DEBBA SOSTENERE LA DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE FINALE

La lavoratrice madre in astensione obbligatoria che abbia compiuto i 180 giorni di servizio nell'anno scolastico, **può sostenere la discussione della relazione finale** col Comitato per la valutazione del servizio anche in periodo d'astensione obbligatoria, previa **autorizzazione del suo medico di fiducia**, al fine di veder definito il superamento dell'anno di formazione con la relazione del Capo d'istituto (Circ. telegrafica n. 357 del 2.11.1984).

FAQ

Docenti che si trovino legittimamente impediti a discutere la relazione con il Comitato di Valutazione

- La discussione della relazione può essere rinviata all'anno successivo allorché il docente, in possesso dei prescritti requisiti di servizio e di partecipazione alle attività di formazione, sia legittimamente impedito solo al momento della discussione stessa.

(Circolare Ministeriale 10 settembre 1991, n. 267, n.5)